

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 9640 del 2006, proposto da:  
xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Baiocchi, con domicilio  
eletto presso Nicola Elmi in Roma, via della Camilluccia, 589/D;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello  
Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore di Ravenna 14.2.2006 notificato il 23 giugno  
2006 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott.  
Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO**

Si impugna chiedendone l'annullamento, previa sospensione  
dell'esecuzione, il decreto indicato in epigrafe con cui il Questore  
della provincia di Ravenna ha rifiutato il rinnovo del permesso di  
soggiorno per lavoro autonomo a favore del ricorrente in considerazione  
dei precedenti penali dello stesso, per reati ostativi al rilascio e/o  
rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del d.lvo n.  
286/98, ed in particolare, a parte le varie indagini, delle sentenze di  
condanna del 15.7.2002 per furto aggravato, del 2.10.2002 per violenza  
sessuale e percosse, del 26.3.2004 per rapina, (pronunce divenute tutte  
ormai irrevocabili).

Il ricorso è affidato ai motivi riconducibili ai seguenti:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 co. 3 e dell'art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/98 sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione della pericolosità sociale del ricorrente. Mancanza di pericolosità sociale dello stesso: i fatti commessi sono collegati all'uso che allora faceva di sostanze stupefacenti ed alcolici e risalgono all'epoca antecedente al suo matrimonio con cittadina italiana, a seguito del quale ha mutato condotta.

Con ordinanza n. 6287 del 15.11.2006 è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del gravame e depositando una documentata relazione e precisando che in data 3.6.2004 era cessata la convivenza con la cittadina italiana.

Con memoria in vista dell'udienza di discussione del merito del ricorso, il patrono del ricorrente insiste sull'intervenuto inserimento socio-lavorativo del suo assistito.

All'udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.

#### **DIRITTO**

L'oggetto dell'impugnativa è costituito dal decreto indicato in epigrafe con cui il Questore di Ravenna ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sia in considerazione delle sentenze di condanna del ricorrente per diverse ipotesi di reato (furto aggravato, violenza sessuale e rapina) ostative al conseguimento del beneficio richiesto ai sensi dell'art. 4 co. 3 del d.lvo n. 286/98, sia a causa di un motivato giudizio di pericolosità sociale del soggetto.

Il ricorso è infondato.

Il legislatore ha sancito che le sentenze di condanna per alcune ipotesi di reato, quali quelle previste nell'art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998 e succ. mod. e integr., costituiscono motivo di per sé ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno nonché, per il combinato disposto con l'art. 5, al rinnovo del predetto titolo. Dispone infatti l'art. 5, comma 5, del t.u. sopra ricordato che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono negati quando vengano a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno; l'art. 4, comma 3, nel precisare i requisiti richiesti, esclude che possa essere ammesso lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Orbene, nella fattispecie in esame, risulta incontestato che il ricorrente sia stato condannato per aver commesso gravi reati aventi immediato ed automatico effetto preclusivo del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Non può perciò essere seguita la tesi del ricorrente, secondo il quale l'Amministrazione non avrebbe potuto negargli il permesso di soggiorno sulla base della sola sentenza di condanna, ma avrebbe dovuto valutare la sua pericolosità sociale nonché l'inserimento sociale successivo alla creazione di un proprio nucleo familiare: come ribadito da ormai costante orientamento giurisprudenziale, in caso di condanne penali per reati ostativi ex sé al rilascio o successivo rinnovo del permesso di soggiorno, il provvedimento di diniego ha carattere vincolato, non essendo consentita la permanenza nel territorio dello Stato di stranieri, per i quali detta pericolosità sia stata individuata dallo stesso legislatore, in corrispondenza della riconosciuta colpevolezza, in sede penale, per determinate tipologie di reati (Cons.Stato Sez.VI 25/6/08 n. 3222); detto principio risulta autorevolmente confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 16/5/08, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98. La Corte Costituzionale ha chiarito, infatti, che "l'automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa".

Ne consegue che l'Amministrazione, una volta riscontrata la sussistenza del fatto ostativo sopra indicato, considerato dal legislatore come fattore ex se oggettivamente indicativo di pericolosità sociale (o, quanto meno, di non meritevolezza della concessione del titolo autorizzatorio alla permanenza in Italia), non era neanche tenuta a svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria in merito all'effettiva pericolosità sociale dell'istante o all'inserimento lavorativo dello stesso. Nella specie invece tale valutazione ponderata e sufficientemente giustificata è stata effettuata nonostante il carattere automatico della preclusione in questione e la conseguente natura di atto vincolato del provvedimento di diniego.

Né il motivo ostativo sopra rappresentato avrebbe potuto essere superato dall'autorità di PS in considerazione di eventuali esigenze di unità del nucleo familiare del ricorrente, atteso che queste, ove sussistenti (ma nella specie è stato accertato che il vincolo matrimoniale è cessato dal 3/6/2004, senza che il ricorrente abbia obiettato nulla al riguardo) devono essere prospettate dinanzi a diversa autorità, ma non impediscono all'Autorità di P.S. - in mancanza di determinazioni assunte dal suddetto Tribunale ed in mancanza di pronunce di riabilitazione - di adottare i provvedimenti di sua competenza in materia d'ingresso, soggiorno ed allontanamento dei cittadini extracomunitari dal territorio dello Stato

Ne consegue che il ricorso va respinto in quanto infondato.

Sussistono, comunque, motivi d'equità per compensare tra le parti spese ed onorari.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
Il 22/01/2010  
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)  
IL SEGRETARIO